



Quanti funghi?

Non più di 3 Kg al giorno (fanno eccezione gli esemplari unici o concresciuti tra loro di peso maggiore).
Per i residenti nei territori classificati montani il limite è di 10 Kg al giorno nel proprio comune.



In che modo?

Riporre i funghi raccolti in contenitori rigidi o a rete adatti alla diffusione delle spore. È vietato:

- danneggiare i funghi di qualsiasi specie;
- utilizzare strumenti capaci di arrecare danni al terreno, al micelio fungino o all'apparato radicale delle piante;
- trasportare i funghi in buste di plastica.



Boletus gr. edules - Porcino



Gruppo Micologico Lucchese "B. Puccinelli"
<http://gmlu.wordpress.com>

Azienda USL 2 - Lucca
<http://www.usl2.toscana.it>



Associazione Gruppi Micologici Toscani
<http://agmtmicologia.it>

Unione dei Comuni della Garfagnana
www.ucgarfagnana.lu.it/



REGOLE IMPORTANTI...

...di ecologia:

- Rispettare la normativa vigente. Non danneggiare l'ambiente, inclusi i funghi non commestibili.
- Munirsi dell'autorizzazione regionale e di un documento di riconoscimento.

...di sicurezza personale:


- Non andare per funghi se il proprio stato di salute e le condizioni meteorologiche non sono ottimali.
- Munirsi dell'equipaggiamento necessario per orientarsi e muoversi con sicurezza nel bosco. Non recarsi in località troppo impervie.
- Non recarsi da soli nel bosco e lasciare indicazioni sulle località in cui ci si reca. Non attendersi nel bosco al tramonto.

...di alimentazione:

- Raccogliere esclusivamente specie commestibili ed esemplari integri, non vecchi e non deteriorati da larve o muffe.
- Cucinare i funghi prima possibile ed in modo che la cottura sia omogenea, sufficientemente intensa e prolungata.
- Limitare il tempo tra la raccolta ed il consumo e conservare i funghi in modo appropriato.
- Non consumare funghi in quantità eccessiva o di provenienza non certa.



LE REGOLE FONDAMENTALI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI



Boletus gr. edulis - porcino

RACCOGLIERE I FUNGHI



Chi? L'autorizzazione (*) è costituita dalla ricevuta del versamento alla Regione Toscana (CCP 6750946), contenente:

- le generalità del raccoglitore (nome, cognome, luogo e data di nascita);
- la causale del versamento "Raccolta funghi";
- gli importi relativi al periodo di validità dell'autorizzazione.

IMPORTI PER I RESIDENTI:

- 13 euro - validità semestrale
- 25 euro - validità annuale



Gli importi sono ridotti a metà per i residenti nei territori classificati montani. L'autorizzazione ha validità dalla data di versamento.

IMPORTI PER I NON RESIDENTI:

- 15 euro - validità un giorno
- 40 euro - validità sette giorni solari consecutivi
- 100 euro - validità annuale



I giorni di validità devono essere specificati sulla ricevuta di versamento.

(*) L'autorizzazione non è necessaria:

- per chi raccoglie i funghi nel proprio Comune di residenza o in aree di raccolta a pagamento (in tal caso è sufficiente l'autorizzazione dell'ente gestore)
- per i minori di 14 anni i quali hanno l'obbligo di essere accompagnati da adulti.



Dove? L'autorizzazione è valida in tutto il territorio regionale, nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso e non sia riservata o vietata (con apposite tabellazioni) la raccolta dei funghi (**).

È vietato raccogliere i funghi:

- in prossimità di strade, nelle aree a verde pubblico o industriali, nelle discariche;
- nei terreni pertinenti agli immobili ad uso abitativo.



Quando? Tutti i giorni dell'anno, da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto (**).



Quali funghi?

È vietato raccogliere:

- l'Amanita caesarea (Ovolo o Cocco) se non ha le lamelle visibili;

Amanita caesarea - Ovolo o Cocco




• le specie del gruppo Boletus (Porcini e altri boleti) se il diametro del cappello è inferiore a 4 cm;

• le specie Hygrophorus marzuolus (Dormiente) e Calocybe gambosa (Prugnolo) se il diametro del cappello è inferiore a 2 cm (**).

Calocybe gambosa - Prugnolo



Hygrophorus marzuolus - Dormiente



(**) La Regione Toscana e gli enti gestori delle Aree Protette possono disporre ulteriori limitazioni alle specie, alle località ed ai periodi nei quali la raccolta è consentita. Le Province, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono costituire aree riservate a pagamento e prevedere divieti di raccolta fino a un massimo di due giorni settimanali.